

ANALISI SU REGOLAMENTO 2067/2015

E' uscito il regolamento 2067/2015, revisione del regolamento 303/2008, che specifica i requisiti per la certificazione delle persone e imprese che svolgono attività su apparecchiature che contengono gas fluorurato effetto serra in ottemperanza al regolamento 517/2014.

Ecco sinteticamente le caratteristiche e le novità:

Aggiunta una nuova tipologia di apparecchiature considerate. In aggiunta alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento aria e pompe di calore già previste dal 303/2008, la certificazione della persona è obbligatoria anche per chi opera su impianti di refrigerazione montati su automezzi maggiori di 3.5t equipaggiati con celle frigorifere.

Aggiunta una nuova attività per persone e imprese. La certificazione riguarda:

- le persone che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero di gas, installazione, manutenzione e smantellamento
- Le imprese, che svolgono le attività di installazione, manutenzione e smantellamento

Mantenimento del limite dei 3kg, con qualche precisazione sui controlli delle perdite, per le categorie diverse dalla I.

Anche sul nuovo 2067/2015 sono state mantenute le 4 categorie di certificazione della persona:

- Categoria I, che può svolgere tutte le attività, senza limiti
- Categoria II, che può svolgere le attività di installazione, manutenzione, recupero, ma con il limite dei 3kg (6kg se la macchina è etichettata "ermeticamente sigillata"). Può anche svolgere l'attività di controllo delle su apparecchiature che contengono più di 5tCO₂ equivalenti (10tCO₂ se "ermeticamente sigillate") senza aprire il circuito frigorifero
- Categoria III, che può svolgere recupero di gas su apparecchiature con meno di 3kg (6kg se la macchina è etichettata "ermeticamente sigillata")
- Categoria IV, che può svolgere l'attività di ricerca perdite come la categoria II.

Nuovi requisiti minimi per la certificazione delle persone.

I requisiti minimi delle persone richiedono la conoscenza, oltre che della gestione del gas fluorurato come richiedeva il 303/2008, anche delle disposizioni del 517/2014, delle informazioni su gas alternativi e loro impiego in sicurezza, sui sistemi a bassa carica di gas ed elevata efficienza energetica, i vantaggi e svantaggi dei refrigeranti alternativi in relazione all'efficienza energetica e alle diverse condizioni climatiche regionali. La certificazione è rilasciata tramite il superamento di un esame teorico e pratico.

Per la certificazione delle imprese, i requisiti sono sostanzialmente invariati, cioè devono impiegare personale certificato in numero sufficiente a coprire il volume d'affari e avere le apparecchiature adatte.

Le esclusioni.

E' esonerato dall'obbligo di essere in possesso della certificazione della persona

- chi si occupa di saldatura o brasatura, ma che opera sotto la supervisione di persona certificata
- chi effettua il recupero di gas da apparecchiature RAEE, dipendente della ditta che possiede l'autorizzazione, che contengono meno di 3kg e meno 5tonCO2, con attestato di corso sui requisiti della categoria III
- chi è iscritto ad un corso per ottenere il certificato, purché svolga l'attività sotto la supervisione di persona certificata (per un massimo di 2 anni)

Entrata in vigore.

Il nuovo regolamento 2067/2015 abroga il 303/2008, ma l'attuale sistema di certificazione rimane valido e l'Italia, come stabilito dal regolamento 517/2014 ha tempo fino al 1 gennaio 2017 per inviare alla Commissione Europea i programmi di formazione e certificazione. Si ricorda che attualmente il Ministero dell'Ambiente sta elaborando la bozza di recepimento del regolamento 517/2014 stesso, quindi si attendono i relativi sviluppi normativi. Per chi opera su apparecchiature su celle frigorifere su autocarri e rimorchi refrigerati l'obbligo di certificazione è comunque a partire dal 1° luglio 2017.

Alcune osservazioni:

- Per la categoria II, III e IV è rimasto il limite dei 3kg (6kg se la macchina è etichettata "ermeticamente sigillata"), dato che il solo limite di 5tonCO2 avrebbe dato la possibilità a persone non appartenenti alla categoria I di accedere a impianti complessi, ad esempio contenenti oltre una tonnellata di HFO (GWP=4). L'attività di installazione, manutenzione e assistenza sono consentite fino a 3kg (6kg se ermeticamente sigillate) per la categoria II, che però può svolgere controlli delle perdite su apparecchiatura contenenti quantità di gas pari a superiore a 5 tonCO2 (10 tonCO2 se l'apparecchiatura è etichettata "ermeticamente sigillata") SOLO se ciò non implica un intervento sul circuito. Interpretando strettamente il testo, chi ha la categoria II avrebbe quindi il permesso realizzare un circuito frigorifero per R410A (GWP=2088) con 2.9kg (=6 tonCO2) ma non poterne controllare le perdite.
- Sembra che l'adeguamento dei certificati non in linea con i nuovi requisiti minimi sia necessario solo per coloro che operano su autocarri e rimorchi refrigerati (art. 4 comma 4). L'adeguamento dei vecchi certificati, in generale, potrebbe essere fatto comunque tramite un corso di aggiornamento, con attestato di partecipazione, ma si attendono le indicazioni del legislatore italiano in merito.